



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

Servizio: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 526 del 07-09-2015

(Rif. prop. 531)

Oggetto: **PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE A TEMPO PIENO E DETERMINATO.**

C.I.G.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 51 del 21.12.2012 e n. 42 del 20.12.2012, i Comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo hanno convenuto di esercitare in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, mediante ufficio unico e a decorrere dal 01.01.2013, i compiti e le attività relativi all'amministrazione e gestione del personale dipendente nel rispetto delle norme contenute nella convenzione sottoscritta in data 28.12.2012, rep. n. 702;
- il Comune di Pieve di Soligo, in qualità di ente capofila, responsabile della gestione associata, organizza tecnicamente i relativi servizi;
- atti e i provvedimenti adottati in merito sono formalizzati quali atti dell'ufficio unico del Personale Pieve di Soligo - Refrontolo;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 22 del 24.03.2015 del Comune di Pieve di Soligo e n. 23 del 02.04.2015 del Comune di Refrontolo, con cui si è provveduto all'ultimo aggiornamento delle strutture organizzative dei due Enti (macrostruttura);

Visto il decreto a firma del Sindaco del Comune di Pieve di Soligo n. 5 del 15.04.2015 con cui, stanti gli accordi raggiunti dai Sindaci dei due Comuni in sede di Coordinamento e recepiti nei provvedimenti succitati, sono stati nominati, con decorrenza dal 15 aprile, i Responsabili dei Servizi e degli Uffici Unici;

Visto il decreto n. 4 del 15.04.2015 con cui il Sindaco del Comune di Refrontolo ha fatto proprio, nell'ambito delle gestioni associate tra i due Comuni, il contenuto del succitato decreto, confermandolo nella sua interezza;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di Pieve di Soligo n. 15 del 29.04.2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 ed il Bilancio di Previsione 2015-2017 "armonizzato";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Pieve di Soligo n. 50 del 29.04.2015, e successive modifiche ed integrazioni, con cui sono state affidate ai Responsabili dei Servizi Comunali le risorse umane e le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2015, in attesa di definire ed approvare, con successivo atto, gli obiettivi gestionali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di Refrontolo n. 16 del 04.05.2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-20107 ed il Bilancio di Previsione 2015-2017 "armonizzato";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 04.05.2015, e successive modifiche ed integrazioni, con cui sono state affidate ai Responsabili dei Servizi Comunali le risorse umane e le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2015, in attesa di definire ed approvare, con successivo atto, gli obiettivi gestionali;

Viste le dotazioni finanziarie attribuite al Servizio Unico Affari Generali;

Considerato che in data 19.09.2014, con nota prot. n. 18002, la sig.ra Pessot Cinzia, dipendente di ruolo del Comune di Pieve di Soligo con la qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile - Cat. D3/D4, Responsabile del Servizio Unico Economico - Finanziario dei Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo rassegnava le proprie dimissioni per collocamento in quiescenza a far data dal 28.05.2015 (ultimo giorno di servizio 27.05.2015);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 24.03.2015, ad oggetto: "Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione programma triennale 2015-2017 del fabbisogno del personale e piano occupazionale 2015" con cui, nell'ambito delle procedure di riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane e del conseguente riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero, veniva stabilito di indire un bando di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, riservato esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta, per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo-Contabile in sostituzione di quello che si sarebbe reso vacante, individuato nella Categoria C stante la presenza, all'interno del Servizio, di altro personale di Categoria D;

Considerato che all'avviso inviato alla Provincia di Treviso in data 18.02.2015 e a tutte le Province del Veneto in data 31.03.2015, hanno risposto tre dipendenti, di cui due della Provincia di Treviso e uno della Provincia di Venezia, nessuno dei quali è risultato idoneo al posto da ricoprire;

Ritenuto quindi necessario, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità del personale provinciale fissata al 31.12.2016, ricorrere alla temporanea copertura del posto vacante di cui trattasi mediante un contratto di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.e.i.;

Evidenziato che il Settore Economico-Finanziario rappresenta uno dei servizi essenziali dell'ente la cui attività non può essere interrotta né rallentata per il grave disagio che si arrecherebbe all'intera attività amministrativa;

Ricordato che allo stato attuale l'Ufficio Unico Ragioneria Pieve di Soligo – Refrontolo risulta carente anche di un altro Istruttore Direttivo, Categoria D, dipendente del Comune di Refrontolo, in comando presso il Comune di Cornuda;

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, che al Titolo III disciplina la somministrazione di lavoro temporaneo ed in particolare l' art. 20 del citato decreto dispone che la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all' ordinaria attività dell' utilizzatore;

Visto il D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

Visto il "Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05/03/2014 che, tra i servizi fruibili in economia contempla, all' articolo 6 - Servizi di cui all'Allegato II.B - anche quello relativo alla fornitura del servizio di somministrazione di lavoro;

Richiamato l'art. 11 del D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014, che sancisce il superamento per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale del vincolo imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012), ossia il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ferma restando la spesa 2009 quale tetto massimo;

Considerato che questo ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2014 è stata inferiore alla spesa del triennio 2011/2013;
- ha approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 168 per il triennio 2012/2014, in fase di aggiornamento;

Quantificata una spesa presunta per l' affidamento del servizio di somministrazione per il periodo dal 15 settembre 2015 al 31 dicembre 2016 di circa € 47.000,00, oltre IVA sul margine d'Agenzia;

Visto l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

Atteso che il presente acquisto ha altresì per oggetto servizi non compresi tra quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip spa, ex art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/7.5.2012 convertito nella Legge n. 94/6.7.2012;

Precisato che il contratto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che

prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, ex comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012;

Considerato che:

- ai sensi dell' art. 19 del Dlgs. 163/2006, il contratto di somministrazione, in quanto contratto “*concernente contratti di lavoro*”, rientra tra i c.d. “*contratti esclusi*” dall' applicazione del medesimo Decreto;
- ai sensi del successivo art. 27 del citato decreto “*l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito di almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Si applica, altresì, l'art. 2, commi 2, 3 e 4;*

Ritenuto quindi:

- di attivare il procedimento di cottimo fiduciario per la selezione di una delle Agenzie autorizzate ai sensi del Dlgs. 276/2003, cui affidare il servizio in oggetto, attraverso l' invito al almeno 5 operatori economici presenti sul territorio regionale;
- di stabilire che l' appalto sarà aggiudicato mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi di quanto disposto dall' art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal combinato disposto dell'art. 6 “*Servizi in economia*” e dell'art. 13 “*Affidamento con procedura negoziata*” del succitato Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, secondo il criterio dell' offerta più bassa previsto dall' art. 82 del Dlgs. 163/2006;
- di approvare la lettera invito/disciplinare di gara, nonché il modello di domanda di partecipazione e di offerta economica;

Dato atto che la spesa presunta pari ad euro 47.000,00= oltre IVA sul margine d'Agenzia per il periodo 15 settembre 2015 – 31 dicembre 2016 trova capienza agli Interventi 1.01.03.01 (Schede Peg n. 125 “*Stip.ed altri ass.fissi - gest. ec. Fin*”. e n. 126 “*Oneri previd.e assic.c/ente gest.ec.fin.*”) e all'intervento 1.01.03.07 (Scheda Peg n. 550 “*Irap. gest. economico – finanziaria*”) del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016;

Visto l'art. 183 del D.Lsg. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di attivare il procedimento per la selezione di una delle Agenzie autorizzate ai sensi del Dlgs. 276/2003, cui affidare il servizio di somministrazione di una figura professionale a tempo pieno e determinato ascrivibile alla categoria economica C, posizione economica C1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni e Autonomie Locali, per soddisfare esigenze sostitutive di personale assegnato al Servizio Economico – Finanziario, cui fa capo l'Ufficio Unico Ragioneria Pieve di Soligo – Refrontolo;
2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate, che la scelta del contraente avviene con il ricorso del cottimo fiduciario, ai sensi di quanto disposto dall' art. 125 del Dlgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal combinato disposto dell'art. 6 “*Servizi in economia*” e dell'art. 13 “*Affidamento con procedura negoziata*”

del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, con aggiudicazione del criterio dell' offerta più bassa;

3. di approvare la lettera invito/disciplinare di gara, nonché il modello di domanda di partecipazione e di offerta economica;
4. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto a seguito all'avvenuta aggiudicazione del servizio.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e art. 3 del Regolamento dei controlli interni): Favorevole.

Pieve di Soligo, 07-09-2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Tomasi Angela

Parere di regolarità contabile (art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e art. 3 del Regolamento dei controlli interni): Favorevole.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Pieve di Soligo, 07-09-2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Ferracin Fabio

Il responsabile di procedimento: CORBANESE MONICA *
